

DECRETO LEGGE 70/2011 “SEMESTRE EUROPEO - PRIME DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ECONOMIA”

PRINCIPALI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO EMANATO DAL GOVERNO

Il decreto legge 70/2011 recante “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”, all'esame, in prima lettura, in sede referente, delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati (DDL 4357/C, Relatori gli Onorevoli Giuseppe Francesco Maria Marinello del Gruppo Parlamentare PdL e Maurizio Fugatti del Gruppo parlamentare LNP), contiene una serie di misure finalizzate allo sviluppo ed al rilancio dell'economia, in materia, tra l'altro, di lavori pubblici, semplificazioni edilizie, fiscalità ed incentivi alle imprese.

Tra queste si segnalano, in particolare:

OPERE PUBBLICHE

- proroga al 31 dicembre 2013 della disposizione transitoria che consente **di considerare i migliori cinque anni su dieci per il computo dei requisiti di qualificazione SOA** (norma da ultimo prorogata al 31 dicembre 2011 dal Dpcm 25 marzo 2011 adottato ai sensi del DL 225/2010 c.d. Milleproroghe, convertito dalla L. 10/2011);
- reintroduzione in via transitoria (**fino al 31 dicembre 2013**) della possibilità, per le stazioni appaltanti, **di applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale** negli appalti d'importo compreso **entro la soglia comunitaria** (attualmente fino ad 1.000.000 di euro);
- in tema di **finanza di progetto**, reintroduzione, con riferimento alla procedura relativa all'ipotesi di opere non previste in fase di programmazione, del **diritto di prelazione** a favore del promotore;
- innalzamento da 500.000 euro a **1.000.000 di euro** della possibilità di **ricorrere alla procedura negoziata senza bando**, nel rispetto di principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con **invito rivolto ad almeno 10 soggetti** qualificati ed introduzione **dell'avviso obbligatorio di post-informazione** sui risultati di gara e sui soggetti invitati;
- **innalzamento da 1 a 1,5 milioni di euro** della soglia entro cui è esperibile, per gli appalti di lavori, la **procedura ristretta semplificata**;
- **innalzamento da 500.000 a 1,5 milioni di euro** della soglia necessaria per l'applicazione, per i lavori relativi ai **beni culturali**, della **procedura negoziata**;
- introduzione di un **tetto** (fino a 65.000 euro) per i compensi della commissione prevista nella procedura dell'accordo bonario;

- divieto di iscrivere **riserve** il cui importo complessivo sia superiore al 20% dell'importo contrattuale, ed impossibilità di apporre per gli aspetti progettuali oggetto di verifica da parte della stazione appaltante;
- **varianti in corso d'opera** su iniziativa della stazione appaltante (art. 132, comma 3 del Codice dei Contratti), per cui viene stabilito che la relativa copertura nella somma stanziata per l'esecuzione sia "al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti";
- istituzione presso le Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento, c.d. **white list**. Si tratta di una disposizione già contenuta nel disegno di legge in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (DDL 2156/S) attualmente all'esame, in prima lettura, del Senato;
- introduzione di un **limite alle opere compensative** (dal 5% al 2% e solo se strettamente correlate alla funzionalità dell'opera principale);
- **posticipo di sei mesi** dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di qualificazione del **Regolamento di attuazione** del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l'inapplicabilità immediata delle nuove declaratorie tecniche;
- sanzioni pecuniarie per le imprese che provocano **liti temerarie** (il giudice ha facoltà di raddoppiare la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa).

COSTRUZIONI PRIVATE

- applicazione della **segnalazione di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi**;
- introduzione del **"silenzio assenso"** per il rilascio del **permesso di costruire**, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
- attribuzione, **a carico del titolare del permesso di costruire**, dell'esecuzione diretta delle **opere di urbanizzazione primaria** (funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica);
- **adozione da parte delle Regioni di specifiche leggi per incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché per promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate**, anche attraverso aumenti di volumetria. A tal fine, vengono incentivati gli interventi di demolizione e ricostruzione, con le seguenti previsioni:
 - riconoscimento di volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente;
 - delocalizzazione;
 - modifiche alla destinazione d'uso purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili e complementari;
 - modifiche alla sagoma.

Prevista, altresì, **in caso di inerzia delle Regioni l'immediata applicazione delle norme statali** legittimanti gli interventi edilizi di riqualificazione, con l'immediata applicazione dei premi volumetrici (venti per cento per edifici destinati ad uso residenziale o dieci per cento per gli edifici adibiti ad uso diverso);

- previsione - sino all'entrata in vigore della normativa regionale - dell'ammissibilità del **rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici** anche per il mutamento delle destinazioni d'uso (purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari), nonché dell'approvazione da parte della Giunta Comunale dei piani attuativi comunque denominati e compatibili con lo strumento urbanistico generale;
- **sostituzione**, per gli edifici adibiti a civile abitazione, **della cosiddetta relazione "acustica" con l'"autocertificazione"** asseverata da un tecnico abilitato;
- **esclusione della** procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) **per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica.**

SEMPLIFICAZIONE FISCALE

- **riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni edificabili** posseduti alla data del 1° luglio 2011, con rateizzazione delle imposte sostitutive (3 rate annuali) a decorrere dal 30 giugno 2012 e redazione della perizia entro la stessa data (norme di modifica dell'art.2, comma 2 del DL 282/2002, convertito dalla L. 27/2003);
- **semplificazione dei controlli gravanti sulle imprese, ad eccezione dei casi straordinari in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui al D.Lgs 81/2008, giustizia ed emergenza. In particolare, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, con cadenza al massimo semestrale e durata di non più di quindici giorni. Inoltre, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sono disciplinati modalità e termini per garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- **estensione del regime di contabilità semplificata** a 400.000 euro di ricavi, per le imprese di servizi ed a 700.000 euro per le altre imprese;
- possibilità per i contribuenti in regime di contabilità semplificata, per singole spese non superiori a 1.000 euro, di dedurre fiscalmente l'intero costo, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura;
- **abolizione dell'obbligo delle comunicazioni all'Agenzia delle entrate per le ristrutturazioni edilizie che godono della detrazione fiscale del 36 per cento;**
- abolizione dell'obbligo per i dipendenti e i pensionati di comunicare annualmente i dati relativi alle detrazioni fiscali per familiari a carico, se non ci sono variazioni nel nucleo;
- esclusione dell'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate a favore di contribuenti non soggetti passivi ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro se il pagamento dei corrispettivi avviene con carte di credito, di debito o prepagate.

CREDITO D'IMPOSTA PER LE ASSUNZIONI NEL MEZZOGIORNO

- **Introduzione**, nella prospettiva di una sistemazione organica a livello europeo della fiscalità di vantaggio **per le regioni del Mezzogiorno di un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto** in tali regioni **a tempo indeterminato**.

Nello specifico, nel rispetto di quanto stabilito dal Reg. CE 800/2008, che definisce alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato unico, ai datori di lavoro che entro i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto legge aumentino il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, assumendo dei lavoratori svantaggiati come definiti nel Regolamento suddetto (privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, o privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, o che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna, ovvero membri di una minoranza nazionale) è concesso per ogni nuovo assunto un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando tale assunzione riguardi lavoratori definiti nel Reg. CE molto svantaggiati (privi di occupazione da almeno ventiquattro mesi), il credito d'imposta viene concesso nella misura del 50% dei costi sostenuti nei ventiquattro mesi successivi.

CREDITO E IMPRESA

- **istituzione dei titoli di risparmio per l'economia meridionale** al fine di favorire l'afflusso di capitali verso investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno. I Titoli, con scadenza non inferiore a diciotto mesi, emessi da banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, possono essere sottoscritti, sotto forma di titoli nominativi o al portatore, da persone fisiche non esercenti attività di impresa. La soglia massima annua di emissione dei titoli è stabilita in 3 miliardi cumulativi e può essere modificata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di natura non regolamentare, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. Le modalità di attuazione della norma vengono demandate ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- **modifica dell'operatività del Fondo di garanzia per le PMI** (art.2, comma 100, L.662/96), ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese dei suoi interventi. Nello specifico, con decreti del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia. In particolare, il Fondo può anche sostenere con garanzia concessa a titolo oneroso il capitale di rischio investito da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi;
- Previsione della **possibilità di utilizzare fino al 50% delle risorse Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI)**, che, pur stanziato non risultino utilizzate al 30 giugno 2011 (e dal 2012, al 31 dicembre di ogni anno), **per il finanziamento agevolato delle imprese** attraverso l'intermediazione di enti creditizi e la priorità per le PMI, anche mediante meccanismi di condivisione del rischio creditizio, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - l'intensità dell'agevolazione per le imprese beneficiarie non può superare la quota di aiuto di Stato definita *de minimis* (ai sensi del Reg.CE 1998/2006);

- la durata dei finanziamenti agevolati non può essere superiore a quindici anni, ad eccezione delle iniziative infrastrutturali, per cui può arrivare a trent'anni;
 - il rimborso delle spese di gestione è a carico, per il cinquanta per cento, delle imprese destinatarie dei finanziamenti;
- previsione della **possibilità di non applicare al cliente diverso dal consumatore o dalla micro-impresa**, qualora vi sia un accordo tra le parti in tal senso, **le norme di cui all'art. 118 del Dlgs 385/1995 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB) che pongono limiti alla facoltà delle banche di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali nei contratti di durata**. Tale previsione si estende **anche ai contratti in corso** per i quali viene dettata una specifica disciplina;
 - **possibilità di rinegoziare i mutui a tasso variabile fino a 150.000 euro**. In particolare, i mutuatari che abbiano un reddito Isee (indicatore di situazione economica equivalente) non superiore a 30.000 euro e siano in regola con i pagamenti delle rate, hanno diritto a chiedere la rinegoziazione del mutuo, con trasformazione del tasso da variabile a fisso per tutta la durata residua;
 - **modifiche alla disciplina fiscale dei fondi immobiliari** di cui all. art.32, del DL 78/2010, convertito dalla L.122/2010;
 - obbligo per i commissari straordinari di **chiudere le procedure di amministrazione straordinaria aperte da molti anni** pubblicando un invito a presentare offerte di concordato. Previste, inoltre, **modifiche alla disciplina della cessione del ramo d'azienda in perdita di cui al D.Lgs 270/1999**;
 - modifica alla L.108/1996 con l'**aumento della soglia oltre la quale il tasso di interesse deve considerarsi usurario**.

DISTRETTI TURISTICO-ALBERGHIERI

- al fine di incrementare l'efficienza del sistema turistico, riqualificando l'offerta, fermo restando il diritto di accesso e fruizione alla battigia, **introduzione di un diritto di superficie della durata di venti anni** sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione di spiagge e scogliere. Sulle aree già occupate da edificazioni, con qualunque destinazione d'uso, ancorchè realizzate su spiaggia, arenile, ovvero scogliera, le edificazioni possono permanere solo in regime di diritto di superficie. La delimitazione dei soli arenili, per le aree inedificate, nonché la delimitazione delle aree già occupate da edificazioni esistenti, realizzate su terreni non già di proprietà privata, è effettuata, su iniziativa dei Comuni, dalle Regioni, d'intesa con l'Agenzia del demanio;
- **istituzione, con DPCM, nei territori costieri su richiesta delle imprese del settore ivi operanti, dei distretti turistico-alberghieri**, sempre con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del distretto stesso. **Alle imprese dei distretti, costituite in rete ai sensi dell'art.3, del D.L. 5/2009, convertito dalla L. 33/2009, si applicano le disposizioni agevolative in materia fiscale, amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all' art.1, comma 368, della L.266/2005 (finanziaria 2006)** previa autorizzazione rilasciata con decreto ministeriale. **I distretti costituiscono, inoltre, zone a burocrazia zero, ai sensi dell'art.43, del DL 78/2010, convertito dalla L.122/2010.**

CREDITO D'IMPOSTA PER LA RICERCA

- **istituzione in via sperimentale per gli anni 2011 e 2012, di un credito di imposta a favore delle imprese** che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca. Tali enti possono sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta potranno essere individuate con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

AGENZIA NAZIONALE PER LE RISORSE IDRICHE

- **istituzione dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche**, quale soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto al Governo, al fine di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale), con funzioni, tra l'altro, di: definizione dei livelli minimi di qualità del servizio e vigilanza sulle modalità della sua erogazione; definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa, relativa ai servizi idrici per i vari settori d'impiego dell'acqua; verifica della corretta applicazione del piano d'ambito; formulazione di proposte sulla revisione della legislazione vigente; predisposizione di una relazione annuale al Parlamento e al Governo sull'attività svolta. All'Agenzia vengono trasferite le funzioni già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza delle risorse idriche di cui all'art.161 del D.Lgs 152/2006.

SEMPLIFICAZIONI DEGLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI

- **previsione dell'esclusione dalla normativa della L.196/2003, Codice della privacy, nei rapporti tra imprese.** Al fine di ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente, gravanti, in particolare, sulle piccole e medie imprese, viene disposto, in particolare, che le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, mentre il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo-contabili, non è soggetto all'applicazione della L.196/2003.

Ulteriori disposizioni del testo riguardano: l'introduzione della carta d'identità elettronica con validità triennale per i minori e decennale per i maggiorenni (CIE); le modifiche al Codice della proprietà industriale (D.Lgs 30/2005) in materia di tutela dei disegni e modelli industriali; l'introduzione dei "contratti di ricerca strategica", per realizzare iniziative oggetto di programmazione negoziata volte a valorizzare prevalentemente le aree svantaggiate ed il Mezzogiorno; l'istituzione di una fondazione per il merito con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della qualità degli insegnamenti nel sistema scolastico ed universitario; l'incremento della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art.10, comma 5, del DL 282/2004, convertito dalla L.307/2004, negli anni 2011 (1,4 milioni) 2012 (13,3 milioni) 2013 (0,4 milioni) 2014 (6,3) e 2015 (1,3 milioni) con relative norme di copertura degli oneri.